

PROVINCIA DI NUORO

www.comune.ilbono.og.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 29-04-2022

Oggetto: ADEGUAMENTO E MODIFICA REGOLAMENTO TARI IN VIGORE.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:00,nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano:

Murru Giampietro	P	Pisu Stefano	P
Stochino Flavio	P	Manca Maria Mirella	A
Lai Carla	P	Cerina Rocco	P
Depau Arianna	P	Locci Alessia	P
Piroddi Mario	P	Olivieri Fausto	A
Depau Mirella	P	Ibba Loredana	P
Piroddi Emiliano	P		

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 3

Il Sig. Murru Giampietro in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Mameli Giacomo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4°comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato approvato il** Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni...";
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, ...";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;
- l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. L. 28 giugno 2019, n. 58, che modifica l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, prevede che il comma 15 è sostituito dal seguente: "...15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi ...dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso

ann

o ...";

- l'art. 38-bis del D.L.26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n. 157, che modifica l'art. 19 comma 7 del D.lgs 504/1992 aggiunge il seguente periodo: "...Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al

comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo...";

- l'art. 1, comma 402, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recita "...402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche...";
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.lgs n. 116 del 03/09/2020 rubricato "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" ha apportato modifiche al decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 per cui dal 01 gennaio 2021 è soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; di conseguenza i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge; i rifiuti urbani sono tali se rientrano, sotto il profilo qualitativo, nella nuova elencazione contenuta nell'allegato L-Quater al D.lgs 152/2006 e sono prodotti dalle attività indicate nell'allegato L-Quinquies;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021, relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021, con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTO il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228) il legislatore ha previsto che "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";

Che tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani") per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all'esercizio della potestà regolamentare governato in generale dall'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I

regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione");

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali, è differito ulteriormente al 31 maggio 2022;

VISTO il DL 4/2022 art 13 comma 5-bis che statuisce "5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.";

VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;

VISTE le deliberazioni approvate da Arera ed in particolare la delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif che ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'adeguamento e modifica del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n°267, che viene inserito nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del revisore dei conti Dott.ssa Tiziana Cuboni, come previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (undici) Favorevoli n. 08 (otto) Astenuti n. 03 (Cerina, Locci e Ibba)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto, di adeguare e modificare il **Regolamento comunale per la tassa rifiuti "TARI" in vigore**, composto da n. 40 articoli (compreso l'allegato 1), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, con gli adeguamenti e le modifiche apportate in rosso.
- di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2022;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico dell'ente;
- di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Infine,

CON VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (undici) Favorevoli n. 08 (otto) Astenuti n. 03 (Cerina, Locci e Ibba)

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to Murru Giampietro Il Segretario Comunale F.to Mameli Giacomo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarita' tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Ilbono 22-04-22

Il Responsabile del Servizio F.to Casu Piero Giorgio

Ai sensi dell'art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarita' contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ilbono 22-04-22

Il Responsabile del Servizio F.to Casu Piero Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000) Ilbono, 29-04-2022

> IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mameli Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38,modificata con L.R. n.7/98, è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.ilbono.og.it dal , e vi rimarrà fino al come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000 ed è stata trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Dalla Residenza Comunale, Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii. Ilbono,

IL SEGRETARIO COMUNALE Mameli Giacomo

COMUNE DI ILBONO

(Provincia di Nuoro)

Via Elini 5 – 08040 - tel. 0782.33016 fax 0782.33760 P.IVA./C.F. 00133930917

UFFICIO TRIBUTI

Approvato con delibera del consiglio Comunale					
ndel					

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	Istituzione del tributo	Pag. 3
Art. 3 -	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	Pag. 3
Art. 4 -	Presupposto	Pag. 3
Art. 5 -	Soggetti passivi Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 3
Art. 6 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 7 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 8 -	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	Pag. 6
Art. 9 -	Determinazione della Tariffa del tributo	Pag. 6
Art. 10 -	Determinazione della base imponibile	Pag. 7
Art. 11 -	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 8
Art. 12 -	Copertura dei costi del servizio di gestione del servizio rifiuti	Pag. 8
Art. 13 -	Articolazione delle tariffe del tributo	Pag. 9
Art. 14 -	Piano finanziario	Pag. 10
Art. 15 -	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 11
Art. 16 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag. 11
Art. 17 -	Obbligazione tributaria	Pag. 13
Art. 18 -	Zone non servite	Pag. 13
Art. 19 -	Mancato svolgimento del servizio	Pag. 14
Art. 20 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	Pag. 14
Art. 21 -	Riduzione per le utenze non domestiche – produzione di rifiuti speciali – riduzioni	Pag. 14
	superficiarie	
Art. 21 -Bis	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	Pag. 16
Art. 22 -	Riduzioni tariffarie	Pag. 17
Art. 23 -	Altre riduzioni ed esenzioni	Pag. 18
Art. 24 -	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	Pag. 19
Art. 25 -	Tributo giornaliero	Pag. 19
Art. 26 -	Tributo provinciale (TEFA)	Pag. 19
Art. 27 -	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	Pag. 20
Art. 28 -	Riscossione	Pag. 21
Art. 29 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	Pag. 22
Art. 30 -	Rimborsi e compensazioni	Pag. 23
Art. 31 -	Importi minimi	Pag. 23
Art. 32 -	Funzionario responsabile	Pag. 23
Art. 33 -	Verifiche ed accertamenti	Pag. 23
Art. 34 -	Accertamento con adesione	Pag. 24
Art. 35 -	Sanzioni ed interessi	Pag. 25
Art. 36 -	Riscossione coattiva	Pag. 25
Art. 36-bis	Contenzioso	Pag. 25
Art. 37 -	Trattamento dati personali	Pag. 25
Art. 38 -	Norma di rinvio	Pag. 25
Art. 39 -	Norme transitorie e finali	Pag. 26
Art. 40 -	Allegato 1 – Tabelle	da Pag. 27

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI nel Comune di Ilbono.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Nel comune di Ilbono è istituito, a decorrere dal 01/01/2014, il tributo sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 PRESUPPOSTO

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
- 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 5. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche

autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs n.152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree operative scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, utilizzati o meno, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, dei pubblici servizi sopraindicati costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
- 2. Sono altresì soggette alla tassazione per intero le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani; mentre sono escluse le aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte :
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: <u>Utenze domestiche</u>
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono) e non arredati (ad eccezione di garage, cantine e locali che non necessitano di servizi di rete per essere utilizzati/utilizzabili);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili/inabitabili, purché di fatto non utilizzati (condizione non temporanea), o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre a terra anche con attività florovivaistiche purché non abbiano il carattere prevalente di attività commerciale; locali destinati a fienili, porcilaie, ovili, stalle di sosta per allevamento di animali, canili e canili sanitari, strutture destinate al ricovero di animali in allevamento, strutture zoofile anche amatoriali o commerciali, maneggio e/o centro ippico; locali esclusivamente destinati a ricovero per attrezzi e macchinari agricoli ed officine agricole;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo anche a seguito di precedenti comunicazioni scritte all'ente a tal proposito;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande aperte, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

- 2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31/05 dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'X% della quota variabile.
- 4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
- 5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dell'art. 13 del presente regolamento.
- 3. In via transitoria si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.
- 4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 6. In base all'art. 1 comma 652 L. 147/2013, salvo diversa disposizione di Arera o di legge, è consentita la deroga del +/- 50% sui coefficienti minimi e massimi, previsti dal DPR 158/1999, da applicare per la determinazione delle proposte tariffarie TARI. La Giunta o il Sindaco sceglie la proposta tariffaria da approvare in consiglio comunale.

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'intera superficie calpestabile interna di tutte le parti dell'unità immobiliare (abitazione, garage, cantine, soffitte, depositi, ecc). Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo

- 15/11/1993, n. 507.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposite forme atte a garantirne la conoscenza (ad esempio: avviso di pagamento, sito web, manifesti, bando pubblico, mail, pec).
- 2-bis. Per le unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
- 3. Per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano parzialmente o totalmente non denunciati dai contribuenti e quando gli uffici comunali competenti non dispongono della superficie interna predisposta all'utilizzo/utilizzabile/utilizzata, la base imponibile è provvisoriamente costituita almeno dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 salvo conguaglio/compensazione.
- 4. Per gli immobili per i quali si applica il criterio della superficie catastale, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati, anche attraverso l'avviso di pagamento e/o avviso di accertamento/liquidazione/contestazione, a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
- 5. La comunicazione/bolletta avviso di pagamento/avviso di accertamento-liquidazione-contestazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto che in passato ha presentato la denuncia Tarsu/Tares ed in mancanza ad almeno un erede o al soggetto passivo interessato.
- 6. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune, tramite l'ufficio tecnico, richiede agli intestatari catastali od ai possessori dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701. Si applicano le procedure di cui alla L. 311/2004.
- 7. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto:
 - sulla base di presunzioni semplici mediante attività di rilevazione in loco della polizia municipale;
 - sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
- 8. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 6 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
- 9. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto, oltre che dei locali ritenuti inagibili e inabitabili ai sensi della normativa e del regolamento IMU, dei locali con altezza inferiore per l'intero vano a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei

locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono
 costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di
 crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso

Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

10. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'articolo 40 (Tabella D1 e Tabella D2 del presente regolamento).
- 2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;
 - c. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- 4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
- 5. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
- 6. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

- 7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 14 PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
- 7. Il piano finanziario comprende quando previsto dalle deliberazioni Arera;
- 8. Ai fini del costo relativo all'unità di personale dell'ufficio tributi dovrà essere considerata la percentuale massima del 15%;
- 9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'ufficio tecnico le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
- 10. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 11. Anche in assenza di Pef grezzo a cura del soggetto gestore, il Piano Finanziario viene predisposto e completato dall'ufficio tecnico con la collaborazione, per quanto di competenza, del servizio economico finanziario che fornisce i dati di bilancio necessari.

- 12. Nel caso che il soggetto gestore del servizio sia l'Unione dei Comuni di appartenenza, l'ufficio tecnico del Comune di Ilbono redigerà ed invierà all'Unione dei Comuni il piano finanziario dei soli costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani riguardanti e/o sostenuti per il Comune di Ilbono. L'approvazione del piano finanziario dei costi sostenuti per il Comune di Ilbono verrà approvato dal Consiglio Comunale di Ilbono.
- 13. Qualora altri uffici comunali svolgano attività che diano origine a costi da inserire nel piano finanziario (in particolare la gestione amministrativa del tributo, la gestione diretta del centro di raccolta ovvero altre parti del servizio) l'ufficio bilancio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica all'ufficio tecnico, per iscritto, i costi e le attività di competenza comunale che dovranno essere ricomprese nel Piano Finanziario da sottoporre ad approvazione.
- 14. Il Piano Finanziario tiene inoltre conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite, dal comune, per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- I. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4 La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.
- 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere dedotto dalla superficie imponibile come utenza domestica.
- 6 In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione/calcolo del tributo di cui all'art. 28 e dell'attività di accertamento del tributo di cui all'art. 33, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali per unità immobiliare catastale sommando tutti i componenti presenti nell'intero immobile. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa o che risultano residenti in altro comune, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni previa comunicazione scritta al protocollo dell'ente entro 30 giorni dall'evento. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
 - 2-bis Per le abitazioni di residenza, ed in mancanza della denuncia di cui all'art. 27, si opererà

d'ufficio la voltura:

- a) all'intestatario della scheda anagrafica;
- b) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede;
- c) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria.
- 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono su richiesta scritta del contribuente (intestatario della denuncia TARI), non essere considerati dal Responsabile del tributo ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in via permanente in casa di riposo;
 - **b.** soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Sarà considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente:
 - d. abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affido: il nucleo sarà ridotto di ciascun minore in affido/adozione per un massimo di 5 anni;
 - **e.** abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di età: sarà considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;
 - **f.** nuovo nato durante l'anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità d'imposta consecutive;
 - g. nuovo residente durante l'anno che acquista o ha accatastato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del 100% per l'intestatario dell'immobile per massimo 5 annualità d'imposta consecutive previo mantenimento della residenza dell'intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione spetta, e può essere richiesta, per una sola volta;
 - **h.** contribuente con difficoltà economiche sulla base di relazione/segnalazione scritta dei servizi sociali;

3.bis Le richieste di cui al precedente comma 3, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell'ente nel termine previsto dal bando pubblicato dal Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a

successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno essere gestite dal servizio sociale;

3.ter Alla domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere allegata idonea documentazione ed informazioni in merito:

- per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi, contratto di locazione registrato;
- per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l'affido/adozione e la condizione di minore di età;
- per il punto e): l'ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione dell'ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o, se più favorevole al contribuente, quella esistente alla data della conclusione dell'istruttoria e/o approvazione del ruolo con determinazione del RSF;
- per il punto f): l'ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell'ufficio anagrafe;
- per il punto g): l'ufficio appiccherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5 anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente ha beneficiato negli anni precedenti;
- per il punto h): l'ufficio dei servizi sociali dovrà motivare adeguatamente la relazione ai fini dell'entità della riduzione da applicare;
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica con un minimo di componenti pari a quanto previsto all'art. 40 tabella A.
- 5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a quanto previsto dall'art. 40 tabella A. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

Art. 18 ZONE NON SERVITE

- 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

Tale riduzione è ridotta in misura del:

- a) 65 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3000 metri lineari;
- b) 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
- 4. La riduzione di cui al presente articolo, a pena di esclusione, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione scritta e protocollata di cui al successivo art. 27 all'ufficio tributi e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo oggetto di interruzione del servizio.
- 2. Il periodo oggetto di interruzione deve essere certificato dal soggetto gestore del servizio o dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio polizia municipale con apposito rapporto di servizio. In mancanza non spetta alcuna riduzione del tributo dovuto.

Art. 20 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

RIDUZIONE CONFERIMENTO DIFFERENZIATO

- 1. Le utenze domestiche che adottano una piazza e/o che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche o eco-centro, quando attivate, possono (se deliberata) aver diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. La percentuale della riduzione nonché i criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
- 2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 3. Per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico individuale, ivi compreso quello di prossimità, per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino può essere prevista, se deliberata, una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo (deve trattarsi di nuova attività di compostaggio). Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine dell'esercizio salvo diverso termine di legge. La riduzione sarà applicabile dall'anno successivo nei soli confronti delle persone regolarmente autorizzate alla pratica di compostaggio. I criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
- 4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. In mancanza di deliberazione consiliare di cui al presente articolo le riduzioni non sono applicabili.

Art. 21 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali, distinte per tipologia di attività economiche, previste alla tabella B dell'art. 40.
- 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono

- collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
 - Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
- 5. Il contribuente, inoltre, ai fini del riconoscimento della detassazione, è tenuto a presentare all'ufficio tecnico la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 30/06 dell'anno successivo a quello di competenza.
- 6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art.
- 7. Per il solo anno 2020 e per l'anno 2021, fino a capienza, per le quote non utilizzate del "fondone" 2020 (Art. 106 DL n. 34/2020), in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita, per un periodo di sei mesi, una riduzione pari al 100% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche oggetto di sospensione totale, di cui all'art. 1 (tabella 1a, 1b e 2) della Deliberazione Arera n° 158/2020/R/rif del 05-05-2020, salvo successive modificazioni. A tal fine, per il calcolo della riduzione, fanno fede i riferimenti normativi che individuano le attività, identificabili da codice Ateco, risultanti sottoposte a sospensione (conclusa ed in corso). La riduzione viene applicata sul saldo TARI.
- 8. Per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19, dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche ed in presenza dei conguagli dovuti nel PEF, per le utenze non domestiche che non rientrano nell'agevolazione di cui al precedente comma, si rende applicabile l'agevolazione generalizzata di cui all'art 6 del Dl n. 73/2021 mediante riparto tra le stesse utenze della somma stanziata con Decreto dei Ministeri interessati. Anche ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6 del Dl n. 73/2021, o di successive normative, con deliberazione di Consiglio Comunale, nei casi emergenziali, si rendono applicabili ulteriori agevolazioni anche con costo a carico del Bilancio dell'ente.

ART. 21-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata

dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30/06 dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

- 2-bis Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve, a pena di decadenza, comunicare al Comune tramite PEC i quantitativi dei rifiuti urbani, avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente. Tali quantitativi di rifiuti dovranno essere uguali o superiori alla media totale dei rifiuti prodotti nei tre anni precedenti l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi; l'attestazione del gestore dovrà inoltre contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 2-ter Il Comune, per il tramite dell'ufficio tecnico e della polizia municipale, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte dalle utenze non domestiche. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati dall'ufficio tributi, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli di cui all'art. 35 comma 3 del presente regolamento.
- 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- 4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

RIDUZIONI TARIFFARIE

- **1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e/o successive integrazioni e modificazioni, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (residenza o dimora per più di sei mesi all'anno all'estero): riduzione del 30%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma occasionale: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo (così classati catastalmente: A/06R e D/10 secondo i requisiti previsti dal Art. 9 del D.L. n° 557/1993 conv. L. 133/1994): riduzione del 30%.
 - *e*) Categoria Ministeriale 16 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione 30%;
 - f) Categoria Ministeriale 17 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell'Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione 50%;
 - g) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge;
 - **h**) Per le utenze non domestiche cessate che mantengono la destinazione si applica la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile. La riduzione:
 - non è applicabile per le unità immobiliari classate come C2, C6 e/o C7 in quanto soggette a tassazione come utenze domestiche;
 - spetta a condizione che venga presentata, a secondo dei casi, denuncia di cessazione o di variazione, allegando, quando l'ente non dispone di informazioni, la documentazione attinente che certifica la cessazione dell'attività produttiva;
 - spetta ragguagliata ad anno in base alla data di cessazione dell'attività produttiva;
 - i) per le utenze domestiche, anche mediante presentazione della denuncia di variazione TARI, e/o tramite apposita richiesta scritta inoltrata alla pec dell'ufficio protocollo dell'ente, che chiedono il recapito dell'avviso di pagamento TARI alla pec nominativa dell'intestatario/a soggetto passivo Tari: riduzione del 10% per il primo anno:
 - j) per le utenze che si trovino in condizione di ristrettezze economiche, anche a seguito di fasi emergenziali, anche sanitarie, è possibile applicare delle riduzioni facoltative e/o agevolazioni, con costo a carico del Bilancio nei limiti di quanto previsto al successivo art. 23 comma 6. La percentuale della riduzione e/o agevolazione, nonché i criteri di applicazione della stessa, saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- **1-bis.** Contestualmente alla delibera di approvazione degli equilibri di Bilancio di cui all'art. 193 comma 2 del D.lgs 267/2000, o entro il diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, e salvo copertura finanziaria, anche nel piano finanziario di cui all'art. 14, può stabilire i criteri, le modalità e la quota percentuale della riduzione applicabile di cui all'art. 118 Ter del Dl 34/2020 e s.m.i;
- 2 Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta scritta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione

entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza verrà comminato avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine valgono le dichiarazioni già presentate in passato al Comune per la TARSU/TARES. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3 Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.

4 Le riduzioni del primo comma, dalla lettera e) in poi, e dell'art. 16 comma 3, sono considerate riduzioni facoltative sia in termini di applicabilità che ai fini della copertura con altre risorse di bilancio pertanto il relativo costo è a carico del bilancio e non verrà spalmato sulla platea dei contribuenti. Le stesse si rendono applicabili solo mediante l'approvazione di apposita Determinazione del Responsabile del tributo;

5. Le riduzioni facoltative spettano compatibilmente e nel limite delle somme previste e disponibili in bilancio per il finanziamento delle stesse; in mancanza di disponibilità di bilancio, atte a garantire la copertura del costo delle riduzioni facoltative determinate sulla base delle domande, il responsabile del tributo procederà in base a capienza e quindi ripartendo le riduzioni fino a concorrenza della somma disponibile in bilancio.

Art. 23 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni facoltative.
- 2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste per iscritto dal contribuente (denuncia protocollata) e decorrono dall'anno in corso.
- 3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel piano finanziario e in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 4. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella più favorevole.
- 5. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti è facoltà dell'amministrazione di coprire il 7 % del costo del servizio con altre risorse del Bilancio per coprire le riduzioni facoltative.
- 6. Salvo diversa disposizione di legge, e/o di ARERA, in fase emergenziale, anche sanitaria, la percentuale di cui al comma precedente, previa adeguata copertura finanziaria, potrà essere aumentata fino al 25% con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione, che non potrà pregiudicare gli equilibri del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 14, potrà essere adottata:
 - entro il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'anno di competenza;
 - se la fase emergenziale è successiva al termine di cui al precedente punto, entro il termine di approvazione del Piano Economico Finanziario dell'anno di competenza e comunque non oltre il termine del 30 novembre dell'esercizio di competenza.

ART. 24 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, salvo le riduzioni facoltative che restano a carico del bilancio, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 25 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

- 1. E' fatta salva, con l'applicazione degli appositi codici tributo anche in fase di accertamento, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree operative assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia/ Città metropolitana o altro ente giuridico di appartenenza.
- 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, le modifiche del numero degli occupanti non residenti, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle

- condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione (fa sempre fede solo la denuncia protocollata), redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso (anche reperibili sul sito web del Comune di Ilbono), entro il termine del 30/06 dell'esercizio successivo a quello di inizio/variazione dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione, da presentare all'ufficio protocollo, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata PEC (protocollo@pec.comune.ilbono.og.it) salvo quanto previsto dal CAD vigente o da nuove disposizioni di legge. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio protocollo del Comune, nel caso di consegna diretta (con rilascio di copia protocollata), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento/consegna nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e/o del domicilio fiscale e/o domicilio digitale. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30/06 dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, né sanzioni, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Nel caso di componenti del nucleo TARI non residenti la denuncia continua ad essere obbligatoria. Sono comunque fatte salve e regolari le dichiarazioni di variazione gestite anche ai fini di garantire/favorire una maggiore trasparenza e per una storicizzazione del nucleo TARI per l'attività di accertamento.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza ed il domicilio digitale (Pec);
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, numero di telefono e indirizzo mail se posseduto;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile interna e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- · Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA (se posseduta), codice ATECO dell'attività (se esercitata);
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica, numero di telefono ed il domicilio digitale (Pec) (Pec: obbligatorio per i titolari di Partita Iva);
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile/calpestabile interna e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree operative denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta con firma autografa dal soggetto passivo pena invalidità. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere

- comunque sottoscritta, con firma digitale pena invalidità.
- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da uno degli eredi o dai da uno dei soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione e comunque entro il 30/06 dell'esercizio successivo a quello di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono/compensazione o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree operative ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e di variazione per il subentrante entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole. Nel caso di decesso di un coniuge, continua ad essere obbligatoria la presentazione della denuncia di variazione TARI del coniuge residuo o dell'intestatario scheda, anche ai fini di una eventuale regolazione dei rapporti pendenti.
- 9. L'omessa dichiarazione di cessazione è sanzionabile solo per l'anno oggetto di cessazione e non per i successivi; le sanzioni non sono applicabili quando la cessazione riguarda i soggetti residenti.
- 10. L'ente, anche nella bonifica delle banche dati, può procedere:
 - all'iscrizione del contribuente nel ruolo TARI,
 - alla modifica delle superfici o degli occupanti iscritti a ruolo,
 - alla rettifica di altri dati, anche in assenza della denuncia originaria o di variazione del contribuente dandone comunicazione al contribuente attraverso la piattaforma dei servizi digitali, anche tramite gli avvisi bonari di pagamento, nei termini previsti per l'attività di accertamento del tributo.

Art. 28 RISCOSSIONE

1 Il tributo comunale sui rifiuti, da calcolarsi e pagarsi in autoliquidazione in base all'art. 1 comma 688 della L. 147/2013, è versato direttamente al Comune, attraverso le seguenti modalità:

- a) bollettino di conto corrente postale secondo il modello di legge;
- b) tramite modello F24, F24EP (modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241);
- c) tramite servizi digitali con piattaforma web di e-government;
- d) RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc. o altre forme previste dalla normativa;
- e) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa);
- f) utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82;
- 2. Nella riscossione di cui al punto a) del precedente comma il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento, che non costituisce liquidazione d'ufficio, con annessi bollettini di ccp, anche tramite PEC al domicilio digitale del contribuente, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute/stabilite da ARERA (deliberazione n. 444/2019 e successive modificazioni ed

integrazioni) a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico tramite mail/PEC. A tal fine, l'avviso bonario di pagamento, di semplice ausilio al contribuente e quale eventuale onere informativo sulle scadenze di pagamento, contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Permane l'obbligo del contribuente dell'autoliquidazione, e pagamento dell'esatto tributo dovuto, anche nel caso di ricezione di un errato avviso bonario di pagamento o nel caso di mancata ricezione dell'avviso bonario di pagamento cartaceo. Il contribuente può verificare l'esatto tributo dovuto consultando la sezione dei servizi digitali presente sul sito web dell'ente.

- 3. Nella modalità di pagamento di cui al punto b) del comma 1 il contribuente provvede al pagamento anche in autoliquidazione di quanto dovuto tramite apposito modello F24 versando la tassa ed il TEFA con lo specifico codice tributo.
- 4. In base al punto c) del comma 1 il contribuente provvede ad effettuare il pagamento, in autoliquidazione, della TARI tramite un form di calcolo web reso disponibile dal Comune sul proprio sito web istituzionale od altro portale web che effettua il servizio.
- 5. Nelle more del Decreto di cui all'art. 1 comma 689 della L. 147/2013, ed ai fini della semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato in almeno quattro mensili/bimestrali/trimestrali in base a quanto determinato dal responsabile del tributo anche nella determinazione di approvazione del ruolo TARI. Le scadenze di pagamento sono rese disponibili anche nel portale per la trasparenza di gestione dei rifiuti urbani presente sul sito web dell'ente. Nel caso di pagamento del F24 con dati diversi rispetto a quelli del soggetto debitore (codice fiscale o partita iva diversi da quello dell'occupante o possessore dell'immobile), e/o nel caso di pagamento di un importo diverso dal dovuto, il soggetto passivo, tramite mail/pec o altra forma atta a garantirne la conoscenza, è tenuto a trasmettere al Comune copia dei pagamenti effettuati per la bonifica delle banche dati.
- 6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso della TARI possono essere riscossi, a discrezione dell'ufficio tributi, anche in unica soluzione entro i successivi 5 anni e comunque entro il termine di decadenza previsto dalla norma. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo agli anni successivi anche mediante conguaglio compensativo.
- 8. In fase emergenziale, anche sanitaria, previa adozione della deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all'art. 22 comma 1, lett j), e art. 23 comma 6, è in facoltà del funzionario responsabile, di cui all'art. 32, disporre la riscossione del ruolo TARI fino ad un massimo di sei rate bimestrali o otto rate mensili.

Art. 29 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

- 1. Il contribuente, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti qualora il totale della somma rateale dovuta superi l'importo di Euro 500,00 o qualora i servizi sociali attestino per iscritto l'impossibilità del contribuente di poter affrontare il debito rateale con le normali 4 rate;
- 2. La rateizzazione è disciplinata dal comma 796 della L. n. 160/2019 o, nel caso più favorevole al contribuente, dal regolamento generale delle entrate adeguato ai sensi del comma 796 della L. 160/2019.

- 3 L'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario Responsabile del Tributo, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti dal contribuente.
- 4. Il provvedimento di rateizzazione del Funzionario Responsabile del Tributo viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
- 5. Il mancato pagamento anche di due rate alla scadenza fissata, anche non consecutive, comporta l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo salvo diversa disposizione di legge.

Art. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- Il soggetto passivo, a pena di decadenza, deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione pena la perdita del diritto al rimborso.
- 2. Il Comune, tramite l'ufficio bilancio, provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato entro 5 anni con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo o per tale tributo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento od in mancanza di disposizione regolamentare al tasso d'interesse legale.

Art. 31 IMPORTI MINIMI

- I. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
- 2 Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 30,00, salvo diversa norma di legge, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell' art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. In mancanza provvede il responsabile del servizio finanziario con proprio atto.

Art. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia, di cui al precedente art. 27, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il

- termine massimo di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree operative assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato dal funzionario responsabile del tributo e/o dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - dei vigili urbani;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Il contribuente ha facoltà di richiedere un sopralluogo dei vigili urbani autorizzandoli all'accesso mediante richiesta scritta e previo pagamento della somma di €. 25,00 per ogni giorno di sopralluogo e per ogni immobile oggetto di sopralluogo, misurazione o verifica richiesta.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento salvo conoscenza diretta.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Siatel, Sister).
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, senza che lo richieda e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai 3. riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà, entro i termini di decadenza, alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del D.L n.18-2020 e s.m.i, comprensivo della TARI e del tributo provinciale dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto unicamente dal responsabile del tributo o dal responsabile del servizio interessato. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 1'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, determina il nucleo degli occupanti TARI delle utenze domestiche sulla base del presente regolamento, in particolar modo in funzione di quanto previsto nell'art. 16, e considerando le informazioni agli atti ed a disposizione degli uffici. Per le utenze non domestiche il Comune determina la base imponibile sulla base delle risultanze catastali e delle informazioni agli atti degli uffici.
- 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o salva altra modalità diversamente prevista dalla legislazione. I contribuenti aire, o residenti

all'estero, potranno procedere, in alternativa, al pagamento mediante bonifico bancario sull'IBAN dell'ente avendo cura di specificare nell'oggetto del bonifico l'intestatario dell'avviso di pagamento, pagamento rateale o a saldo, anno d'imposta — L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 e successive modificazioni ed integrazioni normative.

5. Gli accertamenti per omessa denuncia divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 35 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97 salvo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 prestando attenzione alla personalità del trasgressore.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 graduando l'entità della sanzione in base alla reiterazione dell'inadempimento ed in base alla personalità del trasgressore;
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500 in base all'importanza dei dati richiesti e valutando la personalità del trasgressore;
- 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo (o salvo diversa percentuale prevista dalla normativa vigente) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, che aderisce sottoscrivendo l'avviso di accertamento, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi previsti per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 7. Le spese di notifica e quelle di legge relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.
- 8. Costituisce esimente all'applicazione della sanzione se sussiste l'incertezza inevitabile su contenuto, oggetto e soggetto passivo del tributo dovuto e/o quando la violazione è stata determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione tributo TARI.
- 9. Non si applicano sanzioni ai contribuenti residenti, oggetto di apposita relazione scritta/protocollata dei servizi sociali, destinata all'ufficio tributi, che attesti l'impossibilità economica del contribuente di pagare il dovuto nei termini. Ai fini dell'abbattimento/sgravio delle sanzioni la relazione può essere anche successiva alla

notifica dell'avviso di accertamento o procedura coattiva.

10. Non si applicano sanzioni per i pagamenti del contribuente effettuati ad altro ente che riversa l'importo pagato o per i pagamenti effettuati da persona diversa del soggetto passivo (istituto dell'accollo).

Art. 36 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, o diverso termine previsto dalla normativa, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate vigente.

Art. 36 bis CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992 ed è gestito dal responsabile del tributo.

Art. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla privacy GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016).

Art. 38 NORMA DI RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia all'eventuale regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, all'eventuale regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani adottati da questo Ente, nonché alle vigenti disposizioni in vigore, ove direttamente applicabili.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 39 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti Tari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione,

effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del DL. 201-2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30-04-2019 n. 34 conv. L. 58-2019, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico, di cui al comma 15 dell'art. 13 del DL 201-2011, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

- 2. Dal 01/01/2014 è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della TARES per il 2013 e della TARSU relativa alle annualità pregresse.
- 3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
- 4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 20-01 dell'esercizio successivo a quello di riferimento. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
- 5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione
 - alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
- 6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ALL. 1

Art. 40 TABELLE

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale			
		N° componenti	
0	150	1	
151	170	2	
171	210	3	
211	250	4	
251	290	5	
291	oltre	6	

Tabella B Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti speciali				
Tipologie di attività delle utenze non domestiche % di riduzione della superficie calpestabile				
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5			
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10			
Attività di falegname	30			
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20			
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30			
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15			
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20			
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20			
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70			
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15			
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50			
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60			
Attività agricola di produzione di beni destinati al commercio (solo area coperta di lavorazione)	30			
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80			

Tabella C					
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti					
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica			
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti			
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione			
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti			
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione			
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione			
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare			
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti			
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione			
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare			
	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)			
Immigrato	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)			
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione			

Tabella D1 Utenze domestiche					
Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (sud)					
Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti					
Pers.	December	Cooff Vo	Coef	Coeff. Kb	
	Descrizione	Coeff. Ka	Min.	Max	
1	Componente nucleo familiare	0,75	0,6	1	
1	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenziali alla abitazione	- 50%	-50%		
2	Componenti nucleo familiare	0,88	1,4	1,8	
3	Componenti nucleo familiare	1,00	1,8	2,3	
4	Componenti nucleo familiare	1,08	2,2	3	
5	Componenti nucleo familiare	1,11	2,9	3,6	
6	Componenti nucleo familiare	1,10	3,4	4,1	

	Tabella D2 Utenze non domestiche				
	Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud)				
	Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti				
Cat	Cat. Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
cat.		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	0,89	1.20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie	0,90	1,05	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,44	0,63	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	8,98	13,24
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	10,88	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	1,02	1,75	8,95	15,43